



**FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA**  
**COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI**

*c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma*  
**Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 - Fax Tiscali 1786070337**  
**info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it**

Prot. n. 581/13

Roma, 4 marzo 2013

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali  
A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali  
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali

LORO SEDI

**COMUNICATO N. 06/13**

**RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE IN  
MERITO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO ART.  
72 COMMA 1, DEL D.L. N.112 DEL 2008**

Come comunicato sul nostro notiziario on-line Sindacato Cultura Lavoro n. 84 **(per visionarlo basta cliccare sul seguente link)** [http://www.unsabeniculturali.it/notiziari\\_2013.htm](http://www.unsabeniculturali.it/notiziari_2013.htm), si trasmette la nota di risposta della Direzione OAGIP Servizio V, prot n. 5773 del 13.02.2013, a firma della Dott.ssa Paola Passarelli, in merito al all'esonero dal servizio art. 72 comma 1, del d.l. n.112 del 2008.

Cordiali saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE  
CONF.SAL-UNSA Beni Culturali



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale  
Servizio V

Prot. n. 5773  
Class. 16.19.01/14

Roma, 13.02.2013

ALLA CONFSAI UNSA BENI CULTURALI  
SEDE

**Oggetto:** ESONERO DAL SERVIZIO.

Con riferimento alla nota dell' 8.02.2013 trasmessa da codesta sigla sindacale, si evidenzia quanto segue.

L'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 33 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, nonché l'art.5, comma 2 del medesimo Decreto, modificato in ultimo dal comma 17, dell'art.2 del Decreto legge 6 luglio 2012 n.95, come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 hanno disposto che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed inoltre che *“le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*.

Tali disposizioni normative pertanto definiscono il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, in quanto contrattualizzato, quale rapporto “privatizzato”, regolato da rapporti definiti negozi giuridici, ossia manifestazioni di volontà di una o più parti, dirette a raggiungere uno scopo riconosciuto e garantito dal diritto. In particolar modo la manifestazione tende a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.

In quest'ottica può inquadrarsi anche l'istituto dell'esonero e gli atti inerenti alla gestione dell'istituto stesso.

Tale orientamento è supportato anche da quanto espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, con Circolare n.2/2012, ha fornito, nell'ambito delle sue funzioni, un'interpretazione della norma contenuta nell'art.24, comma 14, lett.e) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n.214: *“Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se l'amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa, ha adottato una **determinazione formale** dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza*



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale  
Servizio V

*dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale".*

Tale interpretazione della norma, di cui all'art. 24 citato, è stata confermata poi dal Ministro Patroni Griffi a seguito di Interrogazione parlamentare n.4/17089 del 23/07/2012 il quale nella risposta scritta pubblicata il 13/12/2012, nel ribadire i contenuti della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.2/2012, adottata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, ha chiarito tra l'altro che *"la previsione normativa è stata resa più flessibile poiché, dando rilevanza all'aspetto sostanziale, ai fini del mantenimento dell'esonero, si è richiesta la sussistenza di una formale manifestazione di volontà, non rilevando in tal senso la forma esteriore del provvedimento conclusivo della procedura"*. Inoltre è stato altresì specificato che *"l'eventuale incapienza del fondo comporterà l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale"*

Da quanto evidenziato ne discende che la normativa, di cui all'art.24, commi 14 e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, cit., nonché il Decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze il 1 giugno 2012, non condizionano la legittimità del provvedimento di esonero, quanto l'ammissione o meno ai benefici di cui all'art.24 cit.

Nel caso di specie, preme infine evidenziare che le determinazioni formali con le quali questa Amministrazione ha accolto, le istanze di esonero sono tutte antecedenti alla data del 4 dicembre 2011.

IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Paola PASSARELLI)